

Allegato 1

Allegato "A" alla deliberazione consiliare n. 12 di data 23/05/2017

NUOVA FORMULAZIONE ARTICOLI DELLO STATUTO MODIFICATI**Articolo 1*****Denominazione, origini, cenni storici***

E' costituita, ai sensi della Legge Regionale 21 settembre 2005 n. 7, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giudicarie Esteriori", di seguito più brevemente denominata Azienda, **ente pubblico non economico** senza finalità di lucro dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed operante con criteri imprenditoriali con sede legale in frazione S. Croce , nr. 41 , comune di Bleggio Superiore.

Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell'ambito territoriale principale di svolgimento dell'attività dell'Azienda come definito dal presente statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.

L'Azienda trae origine dalla trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "Casa di Soggiorno per Anziani delle Giudicarie Esteriori", istituita nell'anno 1931 derivante dall'Ospitale Ricovero ente di beneficenza nato nel 1903, dalla quale riceve in dotazione un patrimonio immobiliare e mobiliare costituito originariamente dalle quote societarie e dall'edificio incrementato e modificato nel corso degli anni fino a raggiungere la consistenza individuata dall'inventario redatto in occasione della trasformazione in Azienda ed allegato in sintesi al presente Statuto per un valore complessivo di € 17.474.646,35, con stima aggiornata al 31 dicembre 2005 secondo i criteri stabiliti dal Regolamento per il riordino delle I.P.A.B. approvato con Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n. 3/L.

Articolo 4***Ambito territoriale in cui l'Azienda esplica la propria attività***

L'Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:

a) quello principale, costituito dai Comuni delle Giudicarie Esteriori e precisamente:

- Comune di Bleggio Superiore;
- Comune di Comano Terme (istituito dall'unione dei comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso);
- Comune di Fiavè;
- **Comune di San Lorenzo Dorsino (istituito dall'unione dei comuni di Dorsino e San Lorenzo in Banale);**
- Comune di Stenico;

b) quello secondario, costituito dal territorio della regione Trentino - Alto Adige, nel quale possono essere erogati servizi per effetto di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi operanti sul

territorio, per garantire l'ottimizzazione dei bacini di utenza e dei percorsi di accesso da parte degli utenti;

- c) quello residuale, che può essere individuato per singoli servizi dal Consiglio di Amministrazione, anche oltre i confini provinciali, regionali o nazionali, purché non in forma predominante rispetto agli ambiti precedenti, al fine di raggiungere o mantenere l'equilibrio economico-finanziario o di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'Azienda e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri compreso il Presidente, nominati dalla Giunta Provinciale di Trento su designazione motivata:

- **di un membro ciascuno, da parte del:**
 - **Comune di Bleggio Superiore**
 - **Comune di Fiavè**
 - **Comune di Stenico**
- **di due membri ciascuno da parte del Comune di Comano Terme e del Comune San Lorenzo Dorsino, istituiti dalle fusioni dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso e di Dorsino e San Lorenzo in Banale, in qualità di rappresentanti rispettivamente delle Comunità unite nei Comuni sopracitati**

Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ed un'adeguata presenza di entrambi i sessi all'interno del Consiglio di Amministrazione, le designazioni saranno concertate tra i 5 Comuni.

La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo.

I consiglieri possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi. Ai fini del calcolo dei mandati, si considerano solo quelli svolti come consigliere della nuova Azienda.

Articolo 13

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare in merito allo statuto;
- b) approvare e modificare i regolamenti aziendali;
- c) dichiarare la decadenza dei consiglieri e prendere atto delle dimissioni degli stessi;
- d) eleggere il Presidente;

- e) nominare l'organo di revisione;
- f) verificare le cause di incompatibilità degli amministratori e del direttore;
- g) definire l'indirizzo politico strategico dell'Azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
- h) definire, approvare, modificare i programmi aziendali;
- i) individuare e assegnare al direttore le risorse umane, materiali ed economico finanziarie, necessarie al raggiungimento delle finalità assegnate;
- j) individuare le attività istituzionali che l'Azienda intende svolgere nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale;
- k) definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi;
- l) individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;
- m) approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;
- n) verificare l'azione amministrativa e gestionale dell'azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politici-amministrativi adottati;
- o) esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;
- p) accettare donazioni e lasciti in favore dell'Azienda;
- q) deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell'Azienda che non siano già state ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- r) prevedere particolari forme di investimento finanziario e immobiliare che non siano già state ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- s) deliberare l'accensione di mutui;
- t) nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'Azienda presso enti, aziende ed istituzioni;
- u) costituire o partecipare società, fondazioni o associazioni
- v) stipulare convenzioni tra aziende e quelle tra l'Azienda e altri enti pubblici o soggetti privati;
- w) attivare fusioni con altre aziende;
 - x) individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al Presidente nel rispetto dei limiti di legge;
 - y) attivare vertenze giudiziarie e resistenze in giudizio, definire transazioni e conciliazioni nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione;
 - z) nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
 - aa) definire la dotazione organica dell'azienda;
 - bb) prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
 - cc) assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore e i dirigenti a tempo determinato;
 - dd) affidare, su proposta motivata del direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la presidenza delle commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti;**

ee) esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti regionali.

Articolo 16

Il Direttore

Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell'A.P.S.P. ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni conferite.

Al direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell'azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare dell'incarico (contratto di lavoro) in vigore presso l'A.P.S.P.

E' facoltà del direttore proporre motivatamente al Consiglio di Amministrazione l'affido della presidenza di commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario da lui individuato, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti.

Al Direttore competono inoltre tutti gli adempimenti a lui specificatamente riservati dalla normativa vigente.

Articolo 17

Conferimento dell'incarico al Direttore

Il direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di amministrazione fra una rosa di soggetti individuati attraverso una selezione con pubblico avviso.

Requisito per l'accesso alla selezione è il possesso del diploma di laurea ed esperienza almeno triennali in ruoli direttivi nel settore pubblico e/o privato oppure l'aver ricoperto l'incarico di direttore per almeno cinque anni presso APSP.

Il regolamento del personale disciplina le modalità di svolgimento della procedura di selezione.

Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza secondo le modalità previste dal regolamento del personale.

Articolo 22

Mezzi finanziari

L'Azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile;
- e) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
- g) entrate diverse.

Tutte le risorse dell'Azienda, **ivi compreso l'eventuale utile di esercizio**, sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

NR. 1 DD. 13.02.2017



IL SEGRETARIO
Schönsberg Paolo